

**PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)**

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 E RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze in Piazza Rocca n. 1, in Romano di Lombardia (BG).

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano:

Basilio Monaci	PRESIDENTE	Presente
Achille Milesi	CONSIGLIERE	Presente
Rodolfo Ferrari	CONSIGLIERE	Presente
Ernesto Zaghen	CONSIGLIERE	Presente
Veronica Parni	CONSIGLIERE	Assente
Roberto Palazzini	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 5

Assiste con le funzioni di Segretario il Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Prof. Basilio Monaci – PRESIDENTE** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000

Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso:

1) Che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali attribuisce alla Giunta (Consiglio di Gestione) specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa;

2) Che la rideterminazione è effettuata dai singoli enti sulla base delle proprie esigenze funzionali e degli obiettivi da conseguire;

Richiamati:

a) Il D. Lgs. n. 267/00, con riferimento particolare agli artt. 89 e 91 che recano principi generali in materia, ed in particolare;

- il c.5 dell'art. 89, il quale stabilisce che gli Enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni

organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essi attribuiti;

- l'art. 91, il quale prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità

finanziarie e di bilancio;

b) Il D. Lgs. n. 165/01 e in particolare:

1. l'art. 2 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da

disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli

uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive;

- l'art. 6, il quale prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle seguenti finalità, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti nazionali:

a) accrescere l'efficienza in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea,

anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la

formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Considerato che il comma 4-bis dell'articolo 6 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto inoltre che:

1) l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;

2) l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

- l'articolo 6 comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 il quale stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare*

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere(...omissis...)”;

Rilevato che le Amministrazioni, prima di procedere al reclutamento dall'esterno mediante procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità di cui all'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *“le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”* (cfr. Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 93/2016);

Vista:

- la deliberazione della Corte dei conti dell'Abruzzo, che sostiene con fermezza che a questo punto si è tornati alla ordinaria operatività delle norme in materia di mobilità ricordando che il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (mobilità), previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come dispone l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015) *«in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente»*. (va ricordato che questo regime della *“neutralità”* della mobilità ai fini della capacità assunzionale opera anche quando i due enti hanno regimi e percentuali diverse in quanto, quello che conta, è l'esistenza o meno di una regola di turn over; concretamente la mobilità volontaria è applicabile tra le amministrazioni; se essa proviene da un ente che ha vincoli alle assunzioni deve essere considerata neutra);
- la deliberazione del 12/05/2017 n. 88 in cui la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, ha chiarito che gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni **solo per sostituire le unità di personale cessato nell'anno precedente (con rapporto di turn over di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell'esercizio 2008.**

all'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *“le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”* (cfr. Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 93/2016).

Visto, l'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 che prevede *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”* ;

Preso d'atto:

* della Deliberazione del Consiglio di Gestione n.20 del 04.04.2018 avente per oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica e approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020";

* della Deliberazione n. 03 del 30.01.2019 avente per oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 e ricognizione annuale delle eccedenze del personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

* della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 02 del 10.02.2021 avente per oggetto: "Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 e ricognizione annuale delle eccedenze del personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni".

*della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 07 del 21.02.2022 avente per oggetto: "Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 e ricognizione annuale delle eccedenze del personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 06 del 27.02.2023 avente per oggetto: "Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 e ricognizione annuale delle eccedenze del personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

Tenuto conto che la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la misura percentuale definita, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018

Valutata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

Anni 2023 – 2024 - 2025:

- nessuna assunzione prevista;

Richiamato, altresì, il C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Dato atto che il presente è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali;

Visto il parere n. 06 del 03.04.2024 del Revisore dei Conti;

Rilevato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 91, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D. Lgs. vo 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, che prevede per gli anni 2024 – 2025 e 2026 nessuna assunzione di personale;
- 2) **Di dare atto** che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni, non emergono situazioni di personale in esubero e/o di eccedenza;
- 3) **Di dare atto** pertanto che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti;
- 4) **Di trasmettere** la presente deliberazione per opportuna conoscenza alle organizzazioni sindacali;
- 5) **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;
- 6) **Di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- 7) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Prof. Basilio Monaci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente Parco del Serio il giorno 22.05.2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addi, 22.05.2024

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addi,

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo dell'Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, 29-04-2024

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, li, 22.05.2024

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra